

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

IL PRESIDENTE

hot. 731/2021 Sept-

Oggetto: provvedimento organizzativo per la liquidazione in udienza dei compensi ai difensori

Visto il proprio provvedimento organizzativo in data 6 ottobre 2021 con il quale sono state adottate misure volte a recuperare l'arretrato creatosi in costanza della pandemia da COVID-19 nella gestione degli affari in materia di liquidazioni dei compensi ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato od irreperibili;

- rilevato che le misure adottate con il provvedimento sopra richiamato, che si inseriscono in una più ampia pianificazione del lavoro volta a ripristinare il regolare andamento della gestione dei servizi, gravemente compromesso dalla pandemia e dalla intollerabile scopertura di organico, attengono al solo recupero dell'arretrato che si è generato, sia come detto in ragione della pandemia che ha comportato un consistente rallentamento nei tempi di gestione degli affari, dovuto anche alla modalità del lavoro agile, di minimale utilità per la trattazione degli affari della sorveglianza, sia in ragione della maggior onerosità di adempimenti amministrativi derivante dal sistema informatizzato ministeriale SIAMM in uso per la gestione di detti affari, che ha generato ritardi, tanto più aggravati in un momento come quello dell'emergenza sanitaria;
- ritenuto che, oltre all'azione diretta al recupero dell'arretrato, si rende necessario intraprendere iniziative per prevenirne la formazione di nuovo e che al riguardo si rileva che il sistema ministeriale SIAMM, che prevede la presentazione per suo tramite della istanza di liquidazione, rallenta la definizione del procedimento, in quanto comporta la fissazione della camera di consiglio per deliberare il provvedimento di liquidazione, al quale seguono ulteriori adempimenti che rallentano la procedura, quali il deposito del provvedimento in cancelleria e la notifica alle parti, sia tramite SNT che ufficiale giudiziario (con invio all'UNEP di copia atti da notificare);
- rilevato che con provvedimento organizzativo del 23 luglio 2018 questa presidenza aveva adottato misure organizzative volte ad accelerare la fase della liquidazione dei compensi ai difensori prevedendo la liquidazione in udienza con decreto letto alle parti, ma che tale modalità è stata sospesa con provvedimento organizzativo in data 5.3.20 adottato in costanza di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 quale misura organizzativa indicata dal Ministero per ridurre l'accesso delle parti e dei difensori e negli uffici giudiziari, a tutela della salute pubblica ed in osservanza poi delle disposizioni ministeriali (cfr. decreto del Direttore Generale SIA in data 6.10.2020 in attuazione dell'art. 37 bis d.l. n. 76/2020 conv. l. n. 120/2020) che avevano prescritto l'uso esclusivo del software SIAMM per la presentazione in via telematica delle istanza in oggetto da parte dei

- difensori, così precludendo la possibilità della presentazione della istanza di liquidazione in udienza;
- rilevato che con delibera assunta in data 21 ottobre 2021 la Camera Penale Ligure ha
 proclamato lo stato di agitazione per i ritardi degli Uffici Giudiziari Genovesi, compreso
 questo Ufficio, nella corresponsione degli onorari in tema di patrocinio a spese dello Stato,
 dei difensori di ufficio e dei difensori degli irreperibili, ravvisando in tale criticità una
 violazione del diritto costituzionale di difesa;
- rilevato che con decorrenza 15 ottobre 2021 sono entrate in vigore nuove disposizioni normative in materia di accesso ai luoghi di lavoro, resi maggiormente sicuri e di abolizione del lavoro agile, che consentono di riprogrammare fasi e modalità di lavoro;
- ritenuto pertanto che, indipendentemente dalla richiamata proclamazione dello stato di
 agitazione, è interesse diretto e proprio di questa amministrazione della giustizia far fronte
 alle criticità che si presentano nella trattazione degli affari giudiziari, pur in assenza di
 interventi del Ministero che ai sensi dell'art. 110 della Costituzione è tenuto a fornire le
 risorse per il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, interventi reiteratamente
 richiesti da questa presidenza per far fronte alla grave scopertura di organico nel personale
 amministrativo alla quale corrisponde un costante incremento dei flussi degli affari e dei
 connessi adempimenti;
- ritenuto che in assenza di diverse e percorribili soluzioni per prevenire la formazione di ulteriore arretrato nella liquidazione dei compensi ai difensori, che costituisce un segmento del procedimento avente prerogative di rilevanza costituzionale in materia di diritto di difesa, l'unica modalità utile per conseguire tale obbiettivo è quella di ripristinare anche la gestione del servizio giudiziario secondo quanto disposto con il provvedimento organizzativo del 23 luglio 2018 (che si allega);
- ritenuto che tale modalità di presentazione in udienza della istanza di liquidazione non fa venire meno l'obbligo ex lege di presentazione della medesima anche per via telematica tramite l'applicativo SIAMM, costituendo la prima delle due modalità lo strumento ulteriore che si affianca al ricorso alla procedura connessa alla funzionalità del SIAMM che ad oggi ha rivelato di pregiudicare gravemente i tempi di definizione dei procedimenti di liquidazione;
- rilevato pertanto che l'istanza di liquidazione dei compensi andrà prioritariamente presentata anche tramite l'applicativo SIAMM;
- sentiti i magistrati alla riunione del 21 ottobre 2021 che concordano sulle seguenti linee organizzative.

dispone

che previo inserimento al SIAMM della istanza di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si proceda alla liquidazione secondo le seguenti modalità:

- ➤ che la adozione del decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di sorveglianza davanti al Tribunale e all'Ufficio di sorveglianza avvenga in udienza (ogni qual volta l'istanza di liquidazione venga presentata anche in detta sede), mediante lettura del decreto di liquidazione predisposto con modulistica approvata dall'ufficio, salva diversa determinazione del giudice dettata dalle peculiarità del caso concreto rimesse alla sua valutazione e che non consentano di procedere nei modi anzidetti;
- > che si proceda con tale modalità esclusivamente nel caso in cui l'istanza di liquidazione presentata in udienza sia la copia stampata di quella inoltrata tramite l'applicativo SIAMM contenente l'attestazione dell'inoltro all'ufficio con tale modalità;
- > che la cancelleria, nel caso di liquidazione in udienza con provvedimento letto dal giudice alle parti presenti o che devono essere considerate come tali, non proceda alla comunicazione del

5

- provvedimento alle parti stesse, compreso il pubblico ministero, essendo a ciò equipollente la lettura in udienza;
- > che il cancelliere di udienza curerà di garantire la presenza in aula della relativa modulistica a disposizione del giudice;
- > che il decreto di liquidazione così assunto venga allegato al verbale di udienza di cui ne costituisce parte integrante:

- Si dispone che il presente provvedimento organizzativo decorra dalla ripresa delle udienze successivamente al prossimo lunedì 25 ottobre 2021.
- Riserva di valutare l'efficacia di detta prassi operativa nel prosieguo e di apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie.
- Si comunichi ai magistrati ed al personale amministrativo.
- Si trasmetta al Consiglio Giudiziario, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
- Si trasmetta altresì al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ed alla Camera Penale Ligure affinchè valutino di sensibilizzare gli iscritti, qualora lo ritengano, a munirsi in tempo utile per la presentazione in udienza, della copia della istanza di liquidazione già inoltrata tramite l'applicativo SIAMM.

- Si inserisca all'URP.

Genova, 22 ottobre 2021

Il Presidente Caetano Brusa ON THE PROPERTY OF THE PROPERT



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Genova, 23 luglio 2018

Provvedimento organizzativo/ordine di servizio 4-29/18_

Oggetto: attività e controlli relativi alle spese di giustizia – delega al responsabile dell'ufficio spese dell'onere di inoltrare alla Procura della Corte dei Conti la segnalazione ai sensi dell'art. 52 d. lgs 26.8.2016 n. 174.

Il Presidente,

vista la nota del 2.7.18 prot. 4388/2018 a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello di Genova e del Funzionario delegato per le spese di giustizia presso la Corte, emanata a seguito della risposta a quesito del Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile del 29.5.18, con la quale vengono fornite agli uffici giudiziari del Distretto indicazioni operative in ordine alle attività ed ai controlli in materia di spese di giustizia;

rilevato che ai sensi delle suindicate disposizioni, i soggetti ai quali compete di provvedere ai controlli di regolarità della liquidazione delle somme e di coerenza e completezza della documentazione che viene trasmessa all'ufficio del funzionario delegato, vanno individuati, stante la prossimità al magistrato che emette il decreto di liquidazione, nella cancelleria del magistrato presso la quale viene depositato il decreto di liquidazione e nell'ufficio spese che provvede alla emissione del mandato di pagamento, ai quali, in pendenza del termine di opposizione, compete altresì la segnalazione al magistrato di eventuali irregolarità nella liquidazione delle somme, come pure la eventuale segnalazione all'ufficio del pubblico ministero di dette irregolarità;

rilevato che per quanto attiene alla segnalazione ex art. 52 l. cit., detta disposizione obbliga alla presentazione della denuncia alla Procura della Corte dei Conti "i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili dei servizi, in relazione al settore cui sono preposti";



considerato che, in ossequio ad esigenze di concentrazione in capo ad un unico soggetto di funzioni connesse e collegate, al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli e tempestività negli adempimenti, si ritiene di individuare il soggetto competente all'inoltro della denuncia alla Procura della Corte dei Conti nel responsabile dell'ufficio spese,

dispone

- a) che ai controlli di regolarità della liquidazione delle somme e di coerenza e completezza della documentazione che viene trasmessa all'ufficio del funzionario delegato, provvedano, ciascuno per la parte di competenza, la cancelleria del magistrato presso la quale viene depositato il decreto di liquidazione e l'ufficio spese che provvede alla emissione del mandato di pagamento;
- b) che in pendenza del termine di opposizione al decreto di liquidazione competa altresì ai predetti uffici la segnalazione al magistrato di eventuali irregolarità nella liquidazione delle somme, come pure la eventuale segnalazione all'ufficio del pubblico ministero di dette irregolarità;
- c) che alla presentazione della denuncia alla Procura della Corte dei Conti provveda il responsabile dell'ufficio spese.

Si comunichi alle Cancellerie e ai magistrati.

Il Presidente Gastario Brusa

TO TO THE PARTY OF THE PARTY OF